

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 675**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COLETTI, GIARETTA, MANZIONE,  
CASTELLANI, RIGHETTI, BASTIANONI, COVIELLO, TOIA,  
CAVALLARO, SCALERA, BAIO e FORMISANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2001**

---

Norme per l’adeguamento dei registratori di cassa  
all’avvento dell’euro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo ormai vicini alla circolazione, non solo virtuale, della nuova moneta del mercato unico, simbolo dell'Unione europea: l'euro.

Il suo avvento porterà molte novità, a cui dovremo abituarci insieme a tutti gli altri abitanti di Eurolandia, al fine di essere parte attiva di questa svolta epocale.

In questa vigilia si pone un problema importante a cui dovranno fare fronte i commercianti, ed in particolare i piccoli e medi operatori del settore e gli ambulanti.

Infatti, questi soggetti, che svolgono un ruolo assai importante nella nostra economia, si troveranno nella necessità o di dover modificare i registratori di cassa di cui già dispongono, al fine di adattarli all'euro (ad un costo pari al 70 per cento circa del prezzo del nuovo registratore) oppure di dover acquistare nuovi registratori adatti alla nuova

moneta (con una spesa pari a circa due milioni di lire).

Questa spesa peserà, quindi, sul bilancio di migliaia di operatori del settore, ed in particolare peserà in maniera gravosa su quello dei piccoli e medi commercianti, nonché sugli ambulanti.

Appare pertanto opportuno un intervento legislativo volto ad agevolare la «rottamazione» dei vecchi registratori di cassa, al fine di consentire l'acquisto in linea con l'introduzione della nuova moneta unica.

Il presente disegno di legge prevede a tal fine un contributo a fondo perduto fino a quattrocentomila lire per ogni registratore di cassa che viene riconsegnato alle imprese costruttrici o ai loro rivenditori autorizzati, il contestuale acquisto di uno nuovo adatto all'euro, con un massimo di tre registratori per ogni operatore economico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche operanti nel settore del commercio che acquistano un nuovo registratore di cassa adatto ai conteggi in euro, che consegnano alle ditte costruttrici, o ai loro rivenditori autorizzati, un registratore di cassa usato, non adattato alla moneta unica, hanno titolo al riconoscimento di un contributo statale fino a lire quattrocentomila.

## Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato per ogni registratore di cassa acquistato, fino ad un massimo di tre registratori di cassa per ogni soggetto di cui al medesimo articolo 1.

## Art. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° giugno 2001 e il 31 dicembre 2001, risultanti da contratto stipulato fra il venditore e l'acquirente nel suddetto periodo, a condizione che:

- a) il registratore di cassa da acquistare sia adatto all'euro;
- b) il registratore di cassa restituito non sia adattato alla nuova moneta unica;
- c) nel contratto sia espressamente dichiarato che il registratore consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura del contributo di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene corrisposto sotto forma di credito di imposta.

## Art. 5.

1. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni attuative della presente legge.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in 60 miliardi di lire, si provvede per l'anno 2001 mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Con i provvedimenti legislativi di variazione del bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 1.